



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 434 del 23-12-2020	Oggetto: Esecuzione Sentenza Corte dei Conti. Rif. Istanza CAS prot. 13986/2016
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- il Comune di Norcia è stato interessato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016;
- tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni alle strutture abitative e lo sgombero dalle stesse nell'intero territorio comunale;
- a seguito di tale evento è stato dichiarato, con delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016, lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento;

RICHIAMATE:

- l'O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016 la quale, all'articolo 3, ha previsto l'assegnazione, ai nuclei familiari richiedenti, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, di un contributo per l'autonoma sistemazione (alternativo ad altre forme di assistenza);
- l'O.C.D.P.C. n. 408 del 15 novembre 2016 la quale ha previsto un aumento dell'importo del contributo per l'autonoma sistemazione per i soggetti aventi diritto;

PRESO ATTO CHE:

- le ordinanze menzionate prevedono, quale presupposto di diritto per la legittimazione attiva alla presentazione di istanza per l'assegnazione del contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.), la circostanza che l'abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa;
- coerentemente con quanto disposto dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016 e n. 408/2016 la popolazione di Norcia interessata ha inoltrato le domande di richiesta di contributo di autonoma sistemazione presso il Centro operativo comunale di Norcia;
- in base a quanto stabilito dalle ordinanze menzionate ai comuni interessati è demandata l'istruttoria e la gestione delle attività correlate all'assegnazione dei contributi per l'autonoma sistemazione;
- il contributo non spetta ai soggetti che usufruiscono di altra assistenza, quale ad esempio l'accoglienza in albergo o in altre strutture a carico del sistema di emergenza;

- il Comune di Norcia ha provveduto ad accogliere le richieste di contributo di autonoma sistemazione presentate da parte degli istanti, redatte su moduli predisposti dalla Protezione Civile, contenenti autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ha provveduto a calcolare le quote di contributo dovute come previsto dalle ordinanze sopramenzionate;
- l'erogazione dei contributi economici in questione è prevista sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza;

TENUTO CONTO CHE:

- la liquidazione del contributo di autonoma sistemazione è stata disposta, stante lo stato di necessità autodichiarato nella domanda presentata, fatta salva ogni valutazione all'esito dell'istruttoria, in base ad una dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti prescritti per legge;
- l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 pone in capo all'Amministrazione comunale l'onere di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e l'effettivo possesso dei requisiti;
- tale attività di verifica è stata altresì sollecitata dalla Circolare Dipartimento Protezione civile del 9 settembre 2016 che prevede che "I Sindaci sono tenuti a controllare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni tese ad erogare i contributi" e che tali controlli sono "da reiterare con cadenza periodica, per verificare la permanenza in capo ai percipienti dei requisiti per la corresponsione del contributo in parola. Ove sia accertata la carenza dei predetti requisiti i Sindaci provvedono a revocare l'erogazione del contributo e ad agire per la restituzione di quanto percepito indebitamente";

VISTA la domanda C.A.S. presentata da richiedente per il suo nucleo familiare, acquisita al prot. com.le n. 13986 del 26/09/2016;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura n.212 del 29/05/2020 si è provveduto a revocare l'erogazione del Contributo di Autonoma Sistemazione al richiedente identificato con il num di protocollo della relativa istanza n. 13986/2016, richiedendo la restituzione dell'importo indebitamente percepito comprensivo degli interessi legali e che il provvedimento veniva notificato all'interessato con nota prot.n. 11805 del 03/06/2020;

RILEVATO inoltre che:

- con nota del 14.10.2020 – Prot. n. 4017, la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per l'Umbria ha trasmesso la sentenza n. 62/2020, con la quale il richiedente C.A.S. identificato con il num di protocollo della relativa istanza n. 13986/2016, è stato condannato al pagamento della somma di € 1.131,52 in favore del Comune di Norcia, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, degli interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese di giudizio pari ad € 266,33 e spese relative ai bolli per il rilascio della copia conforme esecutiva originale della sentenza pari ad € 96,00;
- il Ministero Economia e Finanze con nota del 20.10.2020 – Prot. n. 74136 (Prot. Com/le n. 23234 del 20.10.2020) ha comunicato che le spese di giudizio e bolli devono essere acquisite al bilancio statale, indicando le modalità per il versamento sul conto corrente postate intestato alla Banca d'Italia;

RITENUTO pertanto necessario adottare formale atto per l'esecuzione della sentenza n.62/2020 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per l'Umbria;

VISTI:

- la Legge 241/90;

- il D.P.R. n.445/2000 ed in particolare l'art 75 che prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 19 del 30/10/2020 con il quale vengono attribuite al Responsabile dell'Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.LL.;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse di cui in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto che con sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Umbria n. 62/2020, il richiedente C.A.S. identificato con il num di protocollo della relativa istanza n. 13986/2016 è stato condannato al pagamento delle seguenti somme:
 - € 1.131,52 come importo del C.A.S. indebitamente percepito;
 - € 14,06 per interessi legali su importi indebitamente percepiti, calcolati al 28/02/2021;
 - € 266,33 per spese di giudizio;
 - € 96,00 per spese relative ai bolli per il rilascio della copia conforme esecutiva originale della sentenza;
 per un totale di € 1.507,91 in favore del Comune di Norcia;
3. di accertare la somma di € 1.131,52 al cap. 694 Parte Entrata Bilancio 2020;
4. di accertare gli interessi legali di € 14,06 al cap. 420/1 Parte Entrata Bilancio 2020;
5. di accertare la somma relativa alle spese di giudizio e bolli relativi al rilascio della copia conforme esecutiva originale della sentenza, per un totale di € 362,33 in entrata al cap. n. 453 del bilancio 2020;
6. di intimare e diffidare il richiedente C.A.S. identificato con il num di protocollo della relativa istanza n. 13986/2016 di procedere alla restituzione, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, in favore del Comune di Norcia, del contributo di autonoma sistemazione indebitamente percepito più interessi legali, spese per giudizio e bolli, per un totale di € 1.507,91 preavvisando che, in caso di mancata restituzione, si procederà al recupero forzoso delle somme;
7. che il presente atto e la modalità di restituzione dell'importo verranno notificati a mezzo raccomandata al diretto interessato;
8. di impegnare le spese di giudizio di cui alla sentenza n. 62/2020 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Umbria, quantificate in € 266,33, nonché le spese per i bolli relativi al rilascio della copia conforme esecutiva originale della sentenza, pari ad € 96,00, per un totale di € 362,33, con imputazione al cap. 103 del bilancio 2020 [Da versare sul conto corrente postale n. 31617004 intestato alla Banca d'Italia - Tesoreria Centrale dello Stato come da nota del Ministero Economia e Finanze del 20.10.2020 – Prot. n. 74136 (Prot. Com.le n. 23234 del 20.10.2020) con cap. in uscita

n. 103 del bilancio 2020 una volta restituite al Comune di Norcia];

9. di rappresentare che, avverso il presente provvedimento, è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria nel termine di 60 giorni dal ricevimento, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n.104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

La presente determinazione verrà notificata al diretto interessato, pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Norcia e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Angelo Bucchi

Oggetto : Esecuzione Sentenza Corte dei Conti. Rif. Istanza CAS prot. 13986/2016

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Angelo Bucchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 04-02-2021 al 19-02-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi